



HCBE NEW SMART COVERAGES

MODELLO HYNCS.2022-2026.001 – EDIZIONE: FEBBRAIO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720

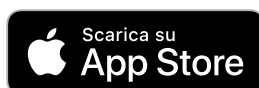
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: HCBE NEW SMART COVERAGES

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti del Set Informativo.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza indennizza l'Assicurato dei costi di sostituzione o di riparazione dello pneumatico danneggiato ed offre prestazioni di Assistenza in caso di rottura o foratura dello pneumatico stesso. Attraverso la garanzia "Kasko Finanziaria", la presente polizza indennizza l'Assicurato dell'importo da quest'ultimo ancora dovuto alla società finanziaria/concedente a titolo di debito residuo delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing maturati al momento del sinistro; la polizza prevede inoltre l'erogazione di un "Bonus Fidelity" a titolo di rimborso per le spese necessarie alla produzione dei documenti necessari al riacquisto del veicolo. Mediante la garanzia "Protezione Batterie", la presente polizza indennizza l'Assicurato del costo sostenuto per il rimpiazzo delle batterie totalmente danneggiate a seguito di collisione con un veicolo identificato. Infine, la garanzia "All Risk Accessori" indennizza l'Assicurato di un importo forfetario al verificarsi di un danno totale ai cavi, agli adattatori ed alla WallBox esclusivamente funzionali alla ricarica delle batterie del veicolo assicurato.

Le suddette garanzie sono commercializzate secondo le seguenti combinazioni (l'Assicurato può scegliere uno o più pacchetti assicurativi):

- Pacchetto "Tyres", con le garanzie Kasko Pneumatici e Assistenza Stradale;
- Pacchetto "Kasko Finanziaria", con le garanzie Kasko Finanziaria e Bonus Fidelity;
- Pacchetto "Green Mobility", con le garanzie Protezione Batterie e All Risk Accessori.

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.



CHE COSA È ASSICURATO?

Pacchetto "Tyres":

✓ Kasko Pneumatici

La garanzia indennizza all'Assicurato i costi di sostituzione o di riparazione dello pneumatico (comprese le spese di smontaggio, equilibratura e montaggio pneumatico), al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo.

L'assicurazione indennizza all'Assicurato i danni agli pneumatici ed è applicabile sia a quelli estivi che invernali con Kilometraggio massimo di 60.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, battistrada con spessore di almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dall'Impresa in fase di gestione dell'eventuale sinistro.

In caso di utilizzo della rete convenzionata Hyundai Capital Bank verrà riconosciuto un massimale per sinistro e per anno pari ad € 250,00 invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 100,00.

✓ Assistenza Stradale

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza stradale nel caso in cui esse si rendano necessarie a seguito di rottura o foratura dello pneumatico.

Le prestazioni previste sono il Soccorso Stradale in caso di foratura o rottura dello pneumatico (l'Impresa sostiene i costi del traino del veicolo fintantoché questo venga effettuato nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro; gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato; la garanzia viene prestata con il limite di 3 interventi per tutta la durata della copertura; i costi per le richieste di assistenza all'estero sono coperti fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento) e il Dépannage per la riparazione dello pneumatico sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire.

Pacchetto "Kasko Finanziaria":

✓ Kasko Finanziaria

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita pecuniaria patita a seguito della "Perdita Totale" del veicolo assicurato in caso di:

- collisione con altro veicolo identificato durante la circolazione;

- urto con un ostacolo fisso o in movimento;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

Per "Perdita Totale" si intende il grave danneggiamento del Veicolo, che comporti un costo delle riparazioni pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del Veicolo stesso alla data del Sinistro.

In caso di Sinistro, l'Impresa liquiderà all'Assicurato un indennizzo pari all'ammontare del Debito Residuo (i.e., la parte del capitale al netto degli interessi, che rappresenta il massimale) da quest'ultimo ancora dovuto alla data del sinistro alla società finanziaria, o, in caso di locazione finanziaria, alla società che ha concesso il leasing, al netto della quota di capitale e di interessi facente parte di eventuali rate/canoni già scaduti e non ancora pagate e dello scoperto contrattuale previsto nella misura del 20%.

✓ Bonus Fidelity

In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa riconoscerà una somma forfetaria di euro 1.500,00 a titolo di rimborso delle spese che l'Assicurato dovrà sostenere per la produzione della documentazione necessaria al riacquisto del veicolo. Tale rimborso deve intendersi per sinistro e per anno assicurativo.

Pacchetto "Green Mobility":

✓ Protezione Batterie

In caso di danno totale alle batterie del veicolo assicurato, l'Impresa si obbliga ad indennizzare all'Assicurato il costo del rimpiazzo delle stesse al momento del sinistro in conseguenza di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione) verificatasi durante la circolazione per responsabilità totale dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto con un massimale di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

✓ All Risk Accessori

La presente garanzia opera in caso di danno totale ai cavi, agli adattatori ed alla WallBox esclusivamente funzionali alla ricarica delle batterie del veicolo assicurato. In caso di sinistro, l'Impresa liquiderà all'Assicurato un indennizzo forfetario di euro 300,00. La garanzia è operante una sola volta per anno assicurativo.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

✗ Sono esclusi dalla copertura i veicoli che non abbiano le seguenti caratteristiche:

Specifiche valide solo in caso di acquisto della garanzia Kasko Pneumatici

✗ Veicoli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente: codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, kilometraggio non superiore a 60.000 km e battistrada con spessore di almeno 4 millimetri.

Specifiche valide per tutte le garanzie:

- ✗ Autoveicolo o veicolo commerciale motorizzato a 4 ruote, nuovo, demo fino a 6 mesi, km zero o usato con età massima fino a 60 mesi dalla prima immatricolazione, portata a pieno carico inferiore o pari a 35 q.li, di qualsiasi marca.
- ✗ Veicoli immatricolati in Italia.
- ✗ Veicoli acquistati tramite formula finanziaria Hyundai Capital Bank.
- ✗ Prezzo (iva inclusa) del veicolo non deve superare euro 90.000,00.
- ✗ Veicolo con qualsiasi tipologia di alimentazione, compreso ibrido e/o elettrico.

Non possono essere assicurati i seguenti veicoli:

- ✗ Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta);
- ✗ Veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente);
- ✗ Quad, caravan e camper;
- ✗ Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico;
- ✗ Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti;
- ✗ Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno;
- ✗ Motocicli;
- ✗ Taxi, scuola guida, veicoli ad uso speciale.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Relativamente alla garanzia **"Kasko Pneumatici"**, sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia, indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

- ! Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;
- ! Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori degli pneumatici;
- ! Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- ! Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- ! Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- ! Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- ! In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall'Assicurato o dal conducente autorizzato;
- ! Colpa grave o dolo dell'assicurato;
- ! Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

- ! Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non copre:
- ! I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;
- ! I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- ! Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione o dalla manutenzione scorretta e/o incompleta e/o intempestiva dello pneumatico;
- ! La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- ! Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;
- ! Gli pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- ! Gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- ! Gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 4 mm al momento del sinistro;
- ! Gli pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- ! Gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici;
- ! Gli pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- ! Le spese di sostituzione delle valvole dello o degli pneumatici danneggiati;
- ! La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- ! I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- ! I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici;
- ! I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzi o le vibrazioni;
- ! I danni causati dal contatto con marciapiedi, cordoli o rialzamenti stradali e similari;
- ! I danni che provochino la formazione di ernie e rendano lo pneumatico inutilizzabile;
- ! L'usura;
- ! Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- ! I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- ! I danni causati da vizi nascosti;
- ! I danni che non consentono all'Assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.

! La garanzia **"Kasko Pneumatici"** viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della singola copertura assicurativa.

! Per gli Pneumatici con chilometraggio fino a 60.000 km, con il limite di 48 mesi di vetustà (4 anni) e battistrada con spessore di almeno 4 mm non è previsto nessun scoperto in caso di utilizzo dei centri convenzionati con Hyundai Capital Bank; in caso di utilizzo di strutture fuori rete convenzionata verrà applicato uno scoperto del 50%; Per gli Pneumatici che presentino anche un solo parametro non in linea con quelli del punto precedente non si procederà ad alcun indennizzo.

Relativamente alla garanzia **"Assistenza Stradale"**, ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono le seguenti limitazioni:

- ! a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed

allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.

- ! Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ! b. Tutte le prestazioni sono fornite con il limite di 3 interventi per anno assicurativo.
- ! c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- ! d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- ! e. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- ! f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- ! h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- ! i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
- ! Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- ! l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel capitolo relativo alla prestazione di "Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

La garanzia **"Kasko Finanziaria"** non è operante:

- ! a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente dia prova di aver rinnovato la patente dopo l'evento dannoso;
- ! b) per guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! c) se il sinistro è stato cagionato da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia dell'Autoveicolo assicurato e dei trasportati;
- ! d) se il sinistro si verifica in occasione di guerra, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, invasioni e insurrezioni, atti di terrorismo e sabotaggio, grandine, atti vandalici, eventi sociopolitici, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, soltanto nel caso il sinistro sia stato causato da tali eventi;
- ! e) per i danni conseguenti a manovre manuali di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
- ! f) per un sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per noleggio o locazione (escluso il Leasing), corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro;
- ! g) per i danni conseguenti alla circolazione fuori strada dell'Autoveicolo o su strada non aperta al pubblico;
- ! h) sviluppo, controllo o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.
- ! i) se l'Autoveicolo al momento del sinistro non risulta assicurato per la RCA (Responsabilità Civile Auto).

Con riferimento alla garanzia **"Kasko Finanziaria"**, in caso di sinistro, l'Impresa liquiderà all'Assicurato un indennizzo pari all'ammontare del Debito Residuo (i.e., la parte del capitale al netto degli interessi) da quest'ultimo ancora dovuto alla data del sinistro alla società finanziaria, o, in caso di locazione finanziaria, alla società che ha concesso il leasing, al netto della quota di capitale e di interessi facente parte di eventuali rate/canoni già scaduti e non ancora pagate e dello scoperto contrattuale previsto nella misura del 20% del valore indennizzabile.

Relativamente alla garanzia **"Kasko Finanziaria"**, nel caso in cui il Veicolo assicurato sia oggetto di indennizzo (per il medesimo rischio) o di risarcimento (RCA) da parte di altra compagnia di assicurazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la differenza tra l'ammontare di quanto versato da detta compagnia di assicurazione e l'ammontare del Debito Residuo ancora dovuto dall'Assicurato al momento del sinistro alla società finanziaria, o, in caso di locazione finanziaria, alla società che ha concesso il leasing, al netto degli interessi e della quota di capitale (comprensiva di interessi) facente parte di eventuali rate e/o canoni già scaduti e non ancora pagati ed al netto dello scoperto previsto dalla presente polizza nella misura del 20% del valore indennizzabile.

Con riferimento alla garanzia **"Bonus Fidelity"**, l'indennizzo sarà corrisposto solo in caso di acquisto o di presa in uso di un altro veicolo presso il medesimo concessionario o comunque presso un concessionario della rete distributiva Hyundai e Kia convenzionato con HCBE.

Ai fini della liquidazione, l'Assicurato dovrà presentare la fattura di acquisto di un nuovo veicolo presso la rete convenzionata con HCBE. La garanzia non sarà operante in caso di mancato riacquisto o in caso di acquisto non effettuato presso un concessionario della rete distributiva Hyundai e Kia convenzionato con HCBE.

Con riferimento alle garanzie **"Protezione Batterie"** e **"All Risk Accessori"** non sono compresi i danni:

! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;

- ! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- ! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ! determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (ad esempio: familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- ! derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ! conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, qualsiasi evento sociopolitico e vandalismo;
- ! conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ! conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- ! subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di appropriazione indebita, furto e rapina.
- ! meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

! La garanzia **"Protezione Batterie"** prevede altresì uno scoperto pari al 15% dell'importo liquidabile.

! La garanzia **"All Risk Accessori"** è limitata ad un sinistro per anno assicurativo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del contratto. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente ha durata pluriennale. Le singole coperture relative a ciascun Assicurato potranno avere durata annuale o pluriennale, da un minimo di 12 ad un massimo di 84 mesi. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento (diritto di recesso) per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, di almeno 60 giorni.

ASSICURAZIONE RAMI DANNI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: HCBE New Smart Coverages
Versione n. 1 di Febbraio 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

Per la garanzia "Green Mobility" non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Si evidenzia che l'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del Finanziamento o la concessione del Leasing.

Di seguito vengono riportate le informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Danni.

Kasko Pneumatici	Se il modello di pneumatico danneggiato non è più commercializzato e risulta necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d'usura tra lo pneumatico sostituito e l'altro pneumatico dello stesso asse è superiore a 4 mm, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumatico dello stesso asse, nei limiti ed entro i massimali stabiliti nella Condizioni di Assicurazione.
Assistenza Stradale	Soccorso stradale In caso di rottura o foratura dello pneumatico, la Struttura Organizzativa provvederà: • senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata Hyundai Capital Bank se presente nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino. • senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. Dépannage Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato a causa di rottura o foratura del pneumatico, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio.
Kasko finanziaria	L'indennizzo del Debito Residuo viene erogato al netto di interessi e al netto della quota di capitale e di interessi facente parte di eventuali rate/canoni già scaduti e non ancora pagate e dello scoperto contrattuale previsto nella misura del 20%. Nel caso in cui il veicolo risulti di proprietà della Società che ha erogato il Leasing, l'indennizzo verrà corrisposto dall'Impresa al netto dell'IVA.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo (v. Glossario per la definizione) venduto in abbinamento ad un finanziamento erogato da Hyundai Capital Bank.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta a seconda delle garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per il Ramo 3 (Corpi Veicoli terrestri) è pari al 50,00%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 50,00%, per il ramo 16 (Perdite Pecuniarie) è pari al 45,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel 039.9890001 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso:

- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono **detraibili al 19%** nei seguenti casi e alle seguenti condizioni: infortuni (Ramo 3 se il conducente è identificato in polizza), per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti.

In ogni caso sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.nobis.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
Art. 3 – Polizza collettiva ad adesione	3
Art. 4 – Comunicazione per l'operatività della polizza.....	3
Art. 5 – Validità	3
Art. 6 – Durata del contratto.....	3
Art. 7 – Durata delle singole applicazioni.....	3
Art. 8 – Validità territoriale.....	3
Art. 9 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	4
Art. 10 – Oneri fiscali.....	4
Art. 11 – Legge applicabile – Rinvio alle norme di legge	4
Art. 12 – Estinzione anticipata – Subentro nella locazione finanziaria	4
Art. 13 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento	4
Art. 14 – Trasferimento della proprietà del veicolo	4
Art. 15 – Cessione del contratto.....	5
Art. 16 – Risoluzione del contratto per furto/rapina	5
Art. 17 – Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.....	5
Art. 18 – Sospensione in corso di contratto.....	5
Art. 19 – Foro competente – Competenza territoriale	5
Art. 20 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni.....	5
Art. 21 – Beneficiari.....	5
Art. 22 – Modifiche delle garanzie.....	5
Art. 23 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	5
Art. 23 Bis – Sanctions Clause.....	5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE.....	6
CAPITOLO 1 – KASKO PNEUMATICI.....	6
Art. 24 – Oggetto dell'assicurazione	6
CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE	7
Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione	7
Art. 26 – Prestazioni di assistenza.....	7
Art. 27 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza.....	8
CAPITOLO 3 – KASKO FINANZIARIA.....	8
Art. 28 – Oggetto della garanzia kasko finanziaria.....	8
Art. 29 – Esclusioni	8
Art. 30 – Somma assicurata	9
Art. 31 – Somma indennizzabile in caso di sinistro e scoperto	9
Art. 32 – Oggetto della garanzia bonus fidelity	9
CAPITOLO 4 – GREEN MOBILITY	9
Art. 33 – Oggetto della garanzia protezione batterie	9
Art. 34 – Valore assicurato batteria elettrica	9
Art. 35 – Scoperti e franchigie	9
Art. 36 – Riparazione del veicolo	9
Art. 37 – Oggetto della garanzia All Risk accessori.....	10
Art. 38 – Esclusioni applicabili al presente capitolo	10
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	11
Art. 39 – Denuncia del sinistro	11
Art. 40 – Riparazione del veicolo	12
Art. 41 – Pagamento dell'indennità.....	12
Art. 42 – Ricorso all'arbitrato irrituale.....	12
APPENDICE NORMATIVA	13
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	16

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

ADATTATORE: dispositivo che consente di adattare e collegare tra loro sistemi, periferiche e dispositivi dalle caratteristiche diverse;

ALIENAZIONE: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;

APPLICAZIONE: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

ARBITRATO IRRITUALE: clausola che consente alle Parti di rimettere ad un Collegio di Periti la determinazione dell'ammontare del danno;

ASSICURATO/ADERENTE: il soggetto che sottoscrive il Modulo di Adesione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

AUDIOFONOVISIVI: radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;

ASSISTENZA: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Struttura Organizzativa dell'Impresa;

AUTORITÀ: Autorità di pubblica sicurezza;

BATTERIA PER VEICOLI ELETTRICI: batteria utilizzata per alimentare la propulsione dei veicoli elettrici;

CAVO ELETTRICO: conduttore ricoperto di sostanza isolante e munito di rivestimento protettivo il cui scopo è il trasporto dell'energia elettrica;

CENTRALE OPERATIVA/STRUTTURA ORGANIZZATIVA: La struttura dell'Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed eroga le prestazioni di assistenza;

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: il documento che riporta i dati contenuti nel Modulo di Adesione e la sottoscrizione da parte dell'Impresa a conferma dell'attivazione delle garanzie;

COLLISIONE: urto dell'Autoveicolo Assicurato contro altro veicolo identificato;

CONTRAENTE: Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy, corrente in 10126 Torino (TO), Corso Massimo d'Azeglio n. 33/E (di seguito, per brevità, anche solo "Hyundai Capital Bank" o "HCBE");

CODICE DOT: il codice alfanumerico posto sul lato esterno dello pneumatico le cui ultime quattro cifre indicano la settimana di produzione e l'anno di realizzazione dello stesso;

DANNO TOTALE: relativamente alla garanzia "Green Mobility", per danno totale si intende il danneggiamento delle batterie che ne comporti l'irreparabilità e la conseguente sostituzione, a seguito di collisione con altro veicolo;

DEALER: il punto vendita del Gruppo Hyundai Capital Bank e le sue officine o carrozzerie autorizzate, nonché le altre società appartenenti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate);

DEBITO RESIDUO: la parte del capitale, al netto degli interessi, ancora dovuta alla data del sinistro dall'Assicurato al Contraente. Il debito residuo non comprende eventuali rate/canoni del Finanziamento o del Leasing (comprensivi di interessi) già scadute e non ancora pagate dall'Assicurato;

DECORRENZA DELLA GARANZIA: la data di perfezionamento del contratto che, previa sottoscrizione del Modulo di Adesione ed erogazione del Finanziamento o stipula del contratto di Leasing e consegna dell'Autoveicolo, decorre per ciascun Assicurato dalle ore 24,00 della data di pagamento del premio;

DEGRADO: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;

DURATA DELLA GARANZIA: le singole coperture relative a ciascun Assicurato hanno durata annuale o poliennale, compresa fra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 84 (ottantaquattro) mesi, in base a quanto indicato sul Modulo di Adesione;

FINANZIAMENTO: il finanziamento concesso dal Contraente all'Assicurato;

FORATURA: qualsiasi perdita di pressione, sgonfiaggio o scoppio degli pneumatici assicurati, per una causa esterna, fulminea, improvvisa e indipendente dalla volontà dell'Assicurato o del guidatore autorizzato, con Veicolo in marcia o fermo, che ne provoca il danneggiamento o la distruzione;

FRANCHIGIA: somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato;

FURTO: reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

IMPRESA: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

INDENNIZZO/RIMBORSO: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

INTERMEDIARIO: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

KASKO: forma di assicurazione che copre i danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo per urto, Collisione, ribaltamento e/o uscita di strada;

KASKO PNEUMATICO: assicurazione che copre le spese relative alla sostituzione o riparazione dello pneumatico;

LEASING/LOCAZIONE FINANZIARIA: il contratto di leasing sottoscritto tra il Contraente e l'Assicurato;

LOCATARIO: utilizzatore del Veicolo condotto in Locazione Finanziaria;

LOCATORE: Società Finanziaria che stipula il contratto di Locazione Finanziaria di un Veicolo con l'Utilizzatore;

MODULO DI ADESIONE: il documento sottoscritto dall'Assicurato/Aderente attestante l'avvenuta adesione alla polizza assicurativa;

MODULO DI POLIZZA: il documento sottoscritto dal Contraente attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione;

PERDITA TOTALE DEL VEICOLO: danneggiamento grave del Veicolo - determinato da collisione con altro veicolo identificato, urto contro un ostacolo fisso o in movimento, ribaltamento, uscita di strada - di entità tale per cui le spese di riparazione risultino pari o superiori all'75% del Valore Commerciale dell'Veicolo al momento del sinistro;

PREMIO: la somma dovuta all'Impresa quale corrispettivo per l'attivazione delle coperture assicurative;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale l'Impresa, a prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile;

PROPRIETARIO DEL VEICOLO: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;

SCOPERTO: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato;

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE: il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito;

STRUTTURE CONVENZIONATE: strutture riparative convenzionate con Hyundai Capital Bank;

USURA: forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

UTILIZZATORE: il soggetto che stipula il contratto di Locazione Finanziaria di un veicolo con il Locatore e che aderisce alla Polizza Collettiva;

VALORE COMMERCIALE: il valore di mercato del veicolo ricavato dalle quotazioni aggiornate di "Quattroruote" o, in assenza, delle riviste specializzate;

VALORE DI RIMBORSO: è il valore di quanto rimborsabile, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

VEICOLO:

Specifiche sempre valide per tutte le garanzie.

- Autoveicolo o veicolo commerciale motorizzato a 4 ruote, nuovo, demo fino a 6 mesi, km zero o usato con età massima 60 mesi dalla data di prima immatricolazione. Portata a pieno carico inferiore o pari a 35 q.li, di qualsiasi marca.
- Il veicolo deve essere immatricolato in Italia.
- Il veicolo deve essere acquistato tramite formula finanziaria erogata da Hyundai Capital Bank;
- il prezzo (IVA inclusa) del veicolo non deve essere superiore ad €. 90.000,00 (novantamila/00);
- veicolo con qualsiasi tipologia di alimentazione, compreso ibrido e/o elettrico.

Sono esclusi:

- i motocicli;
- i veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, scuola guida, veicoli ad uso speciale;
- Veicoli con più di 4 ruote (senza contare la ruota di scorta);
- Quad, caravan e camper;
- Veicoli destinati al Servizio Pubblico, ambulanze, auto della polizia, furgoni funerari e più in generale auto di servizio pubblico di proprietà di un cliente pubblico;
- Veicoli utilizzati nelle competizioni sportive, dilettantistiche o professionistiche o per gli allenamenti;
- Modelli appartenenti ad una serie di meno di 300 veicoli all'anno;

Specifiche valide solo in caso di acquisto della garanzia Kasko Pneumatici.

Veicolo equipaggiato con gli Pneumatici Assicurati, conforme ad ognuno dei requisiti qui di seguito elencati. **Qualsiasi non conformità a uno dei requisiti seguenti causa la nullità della polizza:**

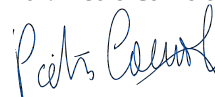
- **Veicoli** che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore a quattro anni, chilometraggio non superiore a 60.000 km e battistrada con spessore di almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dall'Impresa in fase di gestione del sinistro.

VINCOLATARIO: la società che concede in leasing il veicolo di cui è proprietaria;

WALLBOX: Dispositivo che preleva la corrente dall'utenza elettrica domestica e la trasmette, tramite cavo, all'auto a batteria.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

HYNSCS HCBE New Smart Coverages - HYNSCS.2022 – 2026.001 - Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate **in verde** le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA:

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del Finanziamento o la concessione del Leasing.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati la documentazione relativa all'Intermediario (M.U.P.), nonché l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i Moduli di Adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa i dati relativi ai singoli Assicurati inclusi in copertura; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa. Il Contraente, inoltre, alla fine del mese provvede ad inoltrare all'Impresa il riepilogo degli inserimenti effettuati nel mese di competenza. L'Impresa entro il 5 del mese successivo produce un'appendice per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione.

Art. 4 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa – per l'eventuale tramite dell'intermediario – i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa o Telaio del veicolo;
- Marca e Modello del veicolo;
- Valore del veicolo;
- Dati dell'Assicurato;
- Garanzie o Pacchetto di Garanzie prescelto dall'Assicurato;
- Importo, numero e dati identificativi del Finanziamento o del Leasing;
- Somma assicurata;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.

Art. 5 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Polizza nonché dal Modulo di Adesione.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto stipulato tra l'Impresa e il Contraente ha durata poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 7 – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

Le singole coperture relative a ciascun Assicurato hanno durata annuale o poliennale, compresa fra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 84 (ottantaquattro) mesi, in base a quanto indicato sul Modulo di Adesione.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 8 – VALIDITÀ TERRITORIALE

Fermo le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Art. 9 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 11 – LEGGE APPLICABILE – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 12 – ESTINZIONE ANTICIPATA – SUBENTRO NELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, indipendentemente dalle ragioni che la provocano, la garanzia assicurativa non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla scadenza originariamente prevista.

L'Assicurato, al verificarsi della fattispecie indicata al precedente capoverso, ha comunque facoltà di richiedere all'Impresa la cessazione degli effetti della copertura assicurativa; in tal caso, l'Impresa s'impegna a restituire all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte previste.

Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l'annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall'Impresa.

Per la sola garanzia "Kasko Finanziaria", in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l'Impresa restituirà all'Assicurato – per il tramite del Contraente – la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del Leasing e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

Art. 13 – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso (diritto di ripensamento) per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza dell'Applicazione.

Il diritto si esercita mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza (MB); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy.

L'Assicurato fruirà dello scorporo dal finanziamento.

L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata AR o p.e.c., di almeno 60 giorni.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente, l'Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per il tramite del Contraente);
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le Applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso che l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo Assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso dell'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

Art. 14 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o con la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, si determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo, che deve essere comunicata immediatamente dal Contraente/Assicurato; in tale caso l'Impresa procederà a rimborsare all'Assicurato, per l'eventuale

tramite del Contraente, il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è prevista, per nessun motivo, la cessione delle coperture assicurative.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA

Nel caso di risoluzione della singola copertura per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

In tale caso l'Impresa procederà a rimborsare all'Assicurato, per l'eventuale tramite del Contraente, il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 17 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l'Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, deve consegnare all'Impresa:

- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l'Impresa restituisce all'Assicurato, per l'eventuale tramite del Contraente, la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Art. 18 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle coperture relative ai singoli assicurati.

Art. 19 – FORO COMPETENTE – COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato; in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 20 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il presente Set Informativo, il Modulo di polizza e il Modulo di Adesione firmati sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le comunicazioni che il Contraente e/o l'Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Impresa o a mezzo P.E.C..

Art. 21 – BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Art. 22 – MODIFICHE DELLE GARANZIE

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 23 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 23 Bis – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 4 capitoli (Kasko Pneumatici, Assistenza Stradale, Kasko Finanziaria e Green Mobility) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni di seguito dettagliate:

- Pacchetto "Tyres", con le garanzie Kasko Pneumatici e Assistenza Stradale;
- Pacchetto "Kasko Finanziaria", con le garanzie Kasko Finanziaria e Bonus Fidelity;
- Pacchetto "Green Mobility", con le garanzie Protezione Batterie e All Risk Accessori.

CAPITOLO 1 – KASKO PNEUMATICI

Art. 24 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia indennizza all'Assicurato i costi di sostituzione o di riparazione dello pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo ed è valida per Autoveicoli e veicoli commerciali.

a) Limiti e Massimali

L'assicurazione copre i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici estivi ed invernali con Kilometraggio massimo di 60.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, battistrada con spessore di almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l'esame oggettivo del bene assicurato, effettuato dall'Impresa in fase di gestione dell'eventuale sinistro.

L'Impresa si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, per la verifica kilomtrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera.

La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della singola copertura assicurativa. In caso di utilizzo della rete convenzionata Hyundai Capital Bank verrà riconosciuto un massimale per sinistro e per anno pari ad € 250,00 invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il massimale per sinistro/anno sarà pari ad € 100,00.

La garanzia nello specifico comprende:

- Indennizzo costi di riparazione/sostituzione pneumatici assicurati in caso di foratura accidentale;
- Indennizzo danni e spese di smontaggio equilibratura e montaggio pneumatico/i assicurato/i o pneumatico/i di sostituzione;
- Nel caso in cui il modello di pneumatico danneggiato non fosse più commercializzato e risultasse necessario sostituirlo con un altro modello, o se la differenza d'usura tra lo pneumatico sostituito e l'altro pneumatico dello stesso asse fosse superiore a 4 mm, la garanzia coprirà la sostituzione del secondo pneumatico dello stesso asse, applicando comunque i massimali precedentemente indicati.

b) Scoperti e Franchigie

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto come di seguito indicato:

- Per gli Pneumatici con kilometraggio fino a 60.000 km, con il limite di 48 mesi di vetustà (4 anni) e battistrada con spessore di almeno 4 mm non è previsto nessuno scoperto in caso di utilizzo dei centri convenzionati con Hyundai Capital Bank, in caso di utilizzo di strutture fuori rete convenzionata verrà applicato uno scoperto del 50%;
- Per gli Pneumatici che presentino anche un solo parametro non in linea con quelli del punto precedente non si procederà ad alcun indennizzo.

c) Esclusioni specifiche per gli Autoveicoli e veicoli commerciali

Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia, indennizzi, prestazioni, conseguenze e/o eventi derivanti direttamente o indirettamente da:

- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d'origine nucleare;
- Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori degli pneumatici;
- Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza;
- Danni dovuti all'usura, compresa l'usura irregolare dello pneumatico, a problemi della sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione;
- Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del veicolo;
- Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti;
- In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal Contraente, dall'Assicurato o dal conducente autorizzato;
- Colpa grave o dolo dell'assicurato;
- Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale.

Oltre ai casi d'esclusione summenzionati la polizza non copre:

- I costi relativi alle spese d'assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, di traino o di custodia;
- I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone;
- Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione o dalla manutenzione scorretta e/o incompleta e/o intempestiva dello pneumatico;
- La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell'impianto frenante o della sospensione;
- Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione;

- Gli pneumatici rigenerati o ricostruiti;
- Gli pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente riparato;
- Gli pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 4 mm al momento del sinistro;
- Gli pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino);
- Gli pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d'uso previste dal fabbricante degli pneumatici;
- Gli pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo;
- Le spese di sostituzione delle valvole dello o degli pneumatici danneggiati;
- La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione;
- I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi;
- I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito dei pneumatici;
- I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le vibrazioni;
- I danni causati dal contatto con marciapiedi, cordoli o rialzamenti stradali e similari;
- I danni che provochino la formazione di ernie e rendano lo pneumatico inutilizzabile;
- L'usura;
- Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante;
- I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e viti);
- I danni causati da vizi nascosti;
- I danni che non consentono all'Assicurato di mettere a disposizione il pneumatico assicurato.

CAPITOLO 2 – ASSISTENZA STRADALE

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito

Art. 25 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della singola copertura assicurativa. L'assistenza è erogata dall'Impresa tramite la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA. La garanzia si intende valida per Autoveicolo e per veicolo commerciale.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde 800.894147; dall'estero è possibile contattare la Struttura Organizzativa componendo il numero telefonico +39.039.9890.720 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'assicurato. La Struttura Organizzativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'Assicurato

L'assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.

Art. 26 – PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di rottura o foratura dello pneumatico.

Soccorso stradale

In caso di rottura o foratura dello pneumatico, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata Hyundai Capital Bank se presente nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
- senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

La garanzia viene prestata con il limite di 3 interventi per tutta la durata della copertura.

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all'estero.

Dépannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato a causa di rottura o foratura dello pneumatico, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della

manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio.

Art. 27 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
- c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- e. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- g. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente capitolo si applicano le disposizioni di legge.

CAPITOLO 3 – KASKO FINANZIARIA

Art. 28 – OGGETTO DELLA GARANZIA KASKO FINANZIARIA

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita pecuniaria patita a seguito della "Perdita Totale" del veicolo assicurato in caso di:

- Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento.

Ai fini della delimitazione del rischio assicurato si precisa che:

- la copertura assicurativa è limitata agli eventi dannosi verificatisi durante la circolazione a seguito di collisione, urto contro un ostacolo fisso o in movimento, ribaltamento, uscita di strada;
- **per "Perdita Totale" si intende il grave danneggiamento del veicolo, che comporti un costo delle riparazioni pari o superiore al 75% del Valore Commerciale del veicolo stesso alla data del Sinistro.**

Art. 29 – ESCLUSIONI

La garanzia non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente dia prova di aver rinnovato la patente dopo l'evento dannoso;
- b) per guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) se il sinistro è stato cagionato da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia dell'Autoveicolo assicurato e dei trasportati;
- d) se il sinistro si verifica in occasione di guerra, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, invasioni e insurrezioni, atti di terrorismo e sabotaggio, grandine, atti vandalici, eventi sociopolitici, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, soltanto nel caso il sinistro sia stato causato da tali eventi;
- e) per i danni conseguenti a manovre manuali di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;

- f) per un sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per noleggio o locazione (escluso il Leasing), corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il sinistro;
- g) per i danni conseguenti alla circolazione fuori strada dell'Autoveicolo o su strada non aperta al pubblico;
- h) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.
- i) se l'Autoveicolo al momento del sinistro non risulta assicurato per la RCA (Responsabilità Civile Auto).

Art. 30 – SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata è pari all'ammontare del finanziamento concesso da HCBE o, in caso di leasing, al debito in conto capitale previsto dal medesimo contratto.

Art. 31 – SOMMA INDENNIZZABILE IN CASO DI SINISTRO E SCOPERTO

In caso di Sinistro, l'Impresa, nei limiti delle somme assicurate e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'art. 29, liquiderà all'Assicurato un indennizzo pari all'ammontare del Debito Residuo (i.e., la parte del capitale al netto degli interessi) da quest'ultimo ancora dovuto alla data del sinistro alla società finanziaria, o, in caso di locazione finanziaria, alla società che ha concesso il leasing, al netto della quota di capitale e di interessi facente parte di eventuali rate/canoni già scaduti e non ancora pagate e dello scoperto contrattuale previsto nella misura del 20%.

Nel caso in cui il Veicolo assicurato sia oggetto di indennizzo (per il medesimo rischio) o di risarcimento (RCA) da parte di altra compagnia di assicurazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la differenza tra l'ammontare di quanto versato da detta compagnia di assicurazione e l'ammontare del Debito Residuo ancora dovuto dall'Assicurato al momento del sinistro alla società finanziaria, o, in caso di locazione finanziaria, alla società che ha concesso il leasing, al netto degli interessi e della quota di capitale (comprensiva di interessi) facente parte di eventuali rate e/o canoni già scaduti e non ancora pagati ed al netto dello scoperto previsto dalla presente polizza nella misura del 20% del valore indennizzabile.

L'Impresa rinuncia all'applicazione dello scoperto contrattualmente previsto nel caso in cui l'Assicurato acquisti o prenda in uso un altro veicolo di valore pari o superiore, presso il medesimo concessionario o comunque presso un concessionario della rete distributiva Hyundai e Kia convenzionato con HCBE.

Nel caso in cui il veicolo risulti di proprietà della Società che ha erogato il Leasing, l'indennizzo verrà corrisposto dall'Impresa al netto dell'IVA.

L'Indennizzo non può in alcun caso superare i limiti previsti al primo capoverso del presente articolo.

L'Assicurato, nel caso in cui risulti Proprietario del Veicolo, si impegna a trasferire la proprietà del Veicolo all'Impresa ovvero ad altri soggetti da quest'ultima indicati mediante sottoscrizione di idonea procura.

L'Assicurato, pena la perdita totale dell'indennizzo, si impegna a trasportare a proprie spese e cura il veicolo presso il Centro Convenzionato indicato dall'Impresa.

Art. 32 – OGGETTO DELLA GARANZIA BONUS FIDELITY

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà riconosciuta la somma forfettaria di euro 1.500,00 a titolo di rimborso delle perdite pecuniarie patite dall'Assicurato per sostenere le spese per la produzione della documentazione necessaria al riacquisto del veicolo.

L'indennizzo sarà corrisposto solo in caso di acquisto o di presa in uso di un altro veicolo presso il medesimo concessionario o comunque presso un concessionario della rete distributiva Hyundai e Kia convenzionato con HCBE.

La garanzia opera con un massimale di euro 1.500,00 che deve intendersi per sinistro e per anno assicurativo.

Ai fini della liquidazione, l'Assicurato dovrà presentare la fattura di acquisto di un nuovo veicolo presso la rete convenzionata con HCBE. La garanzia non sarà operante in caso di mancato riacquisto o in caso di acquisto non effettuato presso un concessionario della rete distributiva Hyundai e Kia convenzionato con HCBE.

CAPITOLO 4 – GREEN MOBILITY

Art. 33 – OGGETTO DELLA GARANZIA PROTEZIONE BATTERIE

In caso di danno totale alle batterie del veicolo assicurato, l'Impresa si obbliga ad indennizzare all'Assicurato il costo del rimpiazzo delle stesse al momento del sinistro in conseguenza di:

- Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione per responsabilità totale dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto con un massimale pari a € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per "danno totale" si intende il grave danneggiamento delle batterie, che ne comporti la sostituzione.

Art. 34 – VALORE ASSICURATO BATTERIA ELETTRICA

Per la determinazione del valore relativo alla batteria elettrica del veicolo si farà riferimento al costo della stessa al momento del sinistro fermo il limite di indennizzo previsto di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 35 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

La garanzia "Protezione Batterie" prevede uno scoperto pari al 15% dell'importo liquidabile e nessuna franchigia.

Art. 36 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.

Art. 37 – OGGETTO DELLA GARANZIA ALL RISK ACCESSORI

La presente garanzia opera in caso di danno totale ai cavi, agli adattatori ed alla WallBox esclusivamente funzionali alla ricarica delle batterie del veicolo assicurato.

In caso di sinistro, l'Impresa liquiderà all'Assicurato, un indennizzo forfettario pari a 300,00 euro.

Tale garanzia è limitata ad un sinistro per anno assicurativo.

Art. 38 – ESCLUSIONI APPLICABILI AL PRESENTE CAPITOLO

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (ad esempio: familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, qualsiasi evento sociopolitico e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di appropriazione indebita, furto e rapina.
- meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 39 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza -MB), Tel: 011/4518740, E-Mail: sinistri@nobis.it entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Ai clienti Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy è riservato un contatto e-mail e un Numero di telefono dedicato al quale rivolgersi per eventuali informazioni sul contratto: automotive@nobis.it – numero di telefono: 011/4518703.

La corrispondenza o la documentazione potrà essere inviata al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Colleoni, 21
20864 - Agrate Brianza (MB)

Oppure a mezzo pec: nobisassicurazioni@pec.it.

Per la sola garanzia **Kasko Finanziaria**, in base alle disposizioni contrattuali di cui alla presente polizza, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata nelle condizioni contrattuali.

L'Assicurato è tenuto, altresì, a comunicare la Ragione Sociale della Compagnia che assicura il proprio Veicolo per la RCA.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, oltre al modulo di denuncia del sinistro compilato in ogni sua parte, l'Assicurato, dovrà far pervenire all'Impresa la seguente documentazione:

- a) copia del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva;
- b) copia della Carta di circolazione;
- c) estratto cronologico integrale, aggiornato;
- d) copia della patente di guida del conducente del veicolo al momento del Sinistro;
- e) dichiarazione/piano di ammortamento rilasciato dalla Società Finanziaria o di Leasing che certifichi l'ammontare del debito residuo alla data del sinistro, al netto di rate/canoni già scaduti e non ancora pagati dall'Assicurato.

L'Impresa potrà altresì richiedere all'Assicurato e/o al Contraente eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro ed avvalersi di ogni strumento tecnologico ed informativo, presente e futuro (compresi materiali audio, foto e video acquisiti mediante l'utilizzo di droni, telecamere di videosorveglianza o satelliti), che sia utile ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.

Per la sola garanzia **Kasko Pneumatici**, al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese di sostituzione o riparazione dello pneumatico, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione – anche di natura fiscale nei casi in cui ciò sia possibile – in originale/copia conforme all'originale.

Alla denuncia di Sinistro, pena la non indennizzabilità del sinistro, l'Assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- a) denuncia dell'accaduto;
- b) fotogrammi dello/degli pneumatici danneggiati;
- c) copia del Libretto di circolazione del veicolo;
- d) fattura di riparazione, nel caso lo pneumatico venisse riparato;
- e) eventuale fattura di acquisto/montaggio pneumatici, se disponibile, con indicazione della targa e dei km al momento dell'installazione.

Per la sola garanzia **Assistenza Stradale**, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

Numero Verde 800 894147
o, se dall'estero, +39 039.9890.720

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di Polizza;
4. Numero di targa del veicolo;
5. Modello del veicolo;
6. Indirizzo del luogo in cui si trova;
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Art. 40 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.

L'Impresa può far eseguire, informato l'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture appartenenti alla Rete Convenzionata, in alternativa alla liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente contratto.

Art. 41 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

L'Impresa corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza.

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione/documentazione in originale/copia conforme all'originale prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con Hyundai Capital Bank, per le garanzie inerenti i danni al veicolo, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte dell'Impresa, fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

Art. 42 – RICORSO ALL'ARBITRATO IRRITUALE

Eventuali controversie relative a differenti interpretazioni delle clausole contrattuali o sulla entità dell'indennizzo posso essere risolti direttamente tra le parti ovvero, quando una delle Parti lo richieda, attraverso la nomina di periti effettuata rispettivamente dall'Assicurato e dall'Impresa. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione, presa a maggioranza di voti, è vincolante per le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

L'Arbitrato irrituale non preclude all'Assicurato la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La città, sede di svolgimento dell'arbitrato, sarà quella più vicina al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente e/o l'Assicurato possono effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1260 – Cessione del credito:

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (2), a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

CODICE PENALE

Art. 624 – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 febbraio 2026